

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 57-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MORA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SALVATORE FRASCA

**per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, come sostituito
dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86
(rifiuto di atti d'ufficio, omissione)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 settembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, come sostituito dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (rifiuto di atti d'ufficio, omissione).

In data 3 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 3 febbraio 1993.

Il senatore Frasca è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 3 febbraio 1993.

Ritiene il relatore - a nome della maggioranza della Giunta - che l'autorizzazione debba essere negata alla luce delle considerazioni che seguono. È provato e incontestato il fatto che il senatore Frasca, sindaco di Cassano Jonio, dieci giorni dopo aver ricevuto dall'ufficiale sanitario (in data 6 febbraio 1988) la segnalazione di inconvenienti igienico-sanitari causati dalla ditta «La Regina» nella sua attività di manipolazione del cemento, ebbe ad adottare nei confronti della stessa ordinanza di demolizione del silos per la lavorazione del cemento, oltrechè di manufatti pertinenziali.

Il senatore Frasca ha precisato che l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione incontrò ostacoli dovuti alla difficoltà di reperire imprese disposte ad effettuare le opere di demolizione del silos. Per chi abbia esperienza di quanto sia ardua, com-

piessa e lenta la esecuzione di provvedimenti sindacali di tali contenuti, non c'è difficoltà a ritenere ragionevoli ed attendibili le giustificazioni addotte dal senatore Frasca. Il quale poi, constatata l'impossibilità di affidare a terzi le opere di demolizione, fu costretto a ricorrere alla esecuzione diretta con i mezzi del comune.

Non si può affermare quindi la permanente insensibilità del sindaco di dar corso al provvedimento di demolizione, anche se questo ebbe esecuzione dopo un lungo lasso di tempo per le ragioni sopra esposte.

Appare utile sottolineare come il provvedimento sindacale fosse andato ben oltre le prescrizioni della USL, che in data successiva all'ordinanza (21 novembre 1989), allo scopo di evitare «possibili inconvenienti igienici e di molestia arrecati alle persone», indicava il rimedio consistente nella sistemazione di «pannelli tali da impedire il trasporto da parte del vento delle polveri prodotte» e la sistemazione «vicino alla tramoggia» di «un aspiratore con cappa».

Nè d'altra parte la stessa autorità giudiziaria, che chiede l'autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, ha ritenuto di adottare provvedimenti, quali il sequestro preventivo, che avrebbero avuto una efficacia restrittiva immediata.

La Giunta ha espresso l'avviso che di fronte alla manifesta infondatezza dell'accusa si possa configurare l'esistenza di un *fumus persecutionis* di tipo oggettivo, che giustifica la reiezione dell'istanza di autorizzazione a procedere.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego all'autorizzazione a procedere.

MORA, relatore